

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE AUTONOMA NAZIONALE DEI SOCI AGGREGATI A.N.F.P.

- Art. 1** Ai sensi dell'art. 5, co. 5 e 6 dello Statuto 2003 dell'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia, è costituita la Sezione Autonoma Nazionale dei Soci Aggregati, che ricomprende i Funzionari in quiescenza o che siano transitati in altre Amministrazioni e Aziende pubbliche o private ovvero che svolgano qualsiasi altra libera attività imprenditoriale, professionale o di altra natura.
- Art. 2** Tutti i colleghi già appartenenti alla Polizia di Stato possono iscriversi all'Associazione mediante l'invio o la consegna diretta ai Segretari Regionali, Interprovinciali o Provinciali dell'apposito modulo di iscrizione.
- Art. 3** Le istanze di adesione, nel caso in cui il richiedente non fosse già iscritto all'ANFP al momento dell'uscita dalla Polizia di Stato, saranno valutate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 22 lett. d).
Non potranno essere ammessi come soci aggregati i Funzionari che abbiano svolto, nel corso del proprio servizio, attività contrarie alle finalità e ai principi dell'A.N.F.P. o che siano stati destituiti dalla Polizia di Stato.
- Art. 4** Alla Sezione dei Soci Aggregati è preposto un Segretario, eletto a maggioranza semplice degli appartenenti alla stessa Sezione, anche mediante l'indizione di consultazioni telematiche.
Il Segretario rimane in carica per tre anni ed almeno tre mesi prima della scadenza del mandato ne dà avviso al Segretario Nazionale, al fine di consentire l'avvio del procedimento di rinnovo della carica.
L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
Qualora la Sezione annoveri almeno 30 iscritti, il Segretario nomina un Consiglio Direttivo composto da tre membri che lo coadiuva nello svolgimento delle attribuzioni stabilite nel successivo art.6 e per la trattazione degli affari ordinari.
- Art. 5** La finalità della Sezione dei Soci Aggregati è quella di permettere ai Funzionari di Polizia non più in servizio attivo di mantenere uno stretto e proficuo legame con i colleghi in servizio e di fornire un contributo di esperienza utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.
Il Segretario ed i singoli componenti della Sezione Aggregati potranno essere chiamati, su iniziativa del Segretario Nazionale, a svolgere attività di consulenza ed ausilio agli organi statutari dell'Associazione.
- Art. 6** Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente articolo, il Segretario della Sezione, coadiuvato dal Consiglio direttivo se nominato:
- tiene i contatti interni tra gli appartenenti alla Sezione per la trattazione di argomenti di interesse a livello nazionale e locale indicendo, se necessario, riunioni o consultazioni da svolgersi essenzialmente per via telematica;
 - interessa il Segretario Nazionale per la trattazione di ogni questione attinente agli interessi dei rappresentati o, in generale, dei Funzionari di Polizia;
 - può essere invitato dal Segretario Nazionale a partecipare alle riunioni del Consiglio delle Regioni e del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto;

- può essere incaricato dal Segretario Nazionale, su delibera del Consiglio Nazionale, di approfondire tematiche professionali e redigere documenti utili, anche ai fini della loro divulgazione;
- può essere consultato, senza formalità, da ciascun organo statutario nazionale e locale.

Art. 7 Il Segretario della Sezione Aggregati viene invitato a partecipare all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Art. 8 Nelle more dell'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea Nazionale, ai sensi dell'art. 15 lett. f) dello Statuto, l'importo della quota minima per l'iscrizione dei Soci Aggregati è fissata in euro 60 annui.